

COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

---

PAREGGIO DI BILANCIO 2017-2019

**Relazione allegata  
al Bilancio di previsione**

---

## SOMMARIO

1. Il quadro normativo vigente .....	pag.	3
1.1 Aspetti introduttivi .....	»	3
1.2 Definizione dell'obiettivo .....	»	3
1.3 Adempimenti informativi .....	»	4
1.4 Sanzioni .....	»	4
2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente .....	»	5
2.1 L'obiettivo da conseguire .....	»	5
3. Conclusioni .....	»	7

## 1. Il quadro normativo vigente

### 1.1 Aspetti introduttivi

A partire dal 2016, il quadro della programmazione finanziaria degli enti locali è mutato profondamente.

Da un lato, è entrato a regime il nuovo sistema contabile previsto dal [D.Lgs. n. 118/2011](#), imperniato sul carattere triennale del bilancio e sul concetto di esigibilità delle entrate e delle spese.

Dall'altro lato è stato superato il Patto di stabilità interno ed è stato introdotto un nuovo vincolo basato sull'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio in termini di sola competenza.

La nuova disciplina è stata anticipata dalla [Legge di stabilità 2016 \(Legge n. 208/2015\)](#), mentre dal 2017 si applica pienamente la [Legge n. 243/2012](#) attuativa degli articoli 81 e 119 della [Costituzione](#). Quest'ultima è stata recentemente modificata dalla [Legge n. 164/2016](#), che ne ha rivisto in modo rilevante i contenuti.

In particolare, la novella ha confermato come unico obiettivo quello finale di competenza, cancellando i riferimenti al saldo corrente ed alla cassa.

Il quadro normativo, infine, è stato completato dalla [Legge di bilancio 2017 \(Legge n. 232/2016](#), commi 463 e seguenti).

### 1.2 Definizione dell'obiettivo

Come detto, il pareggio di bilancio è declinato in termini di saldo di competenza fra entrate e spese finali, laddove per entrate finali si intendono quelle dei primi cinque titoli e per spese finali quelle dei primi tre titoli del bilancio armonizzato.

Questo saldo dovrà essere, per ciascun anno del triennio, almeno pari a 0, fatti salvi i casi di “debiti” o “crediti” dall'adesione al Patto orizzontale negli anni precedenti, nel qual caso l'obiettivo può assumere valore positivo o negativo.

Fra le entrate valide ai fini del pareggio non compaiono né l'avanzo né i prestiti (Titolo 6), mentre fra le spese non rilevano i rimborsi delle quote capitali di mutui e altre forme di indebitamento (Titolo 4), inoltre, le spese devono essere considerate al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e degli altri fondi accantonati. Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da indebitamento.

Ai fini del pareggio, a differenza di quanto previsto per il Patto, non sono previste voci di entrata o di spesa escluse dal saldo. Deve essere segnalata, inoltre, l'inclusione del Titolo 5 in entrata (Entrate da riduzioni di attività finanziarie) e del Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) in spesa, per cui ai fini del pareggio rilevano anche le riscossioni e le concessioni di crediti. Ancora, in entrata vanno conteggiate le alienazioni di titoli e in spesa gli acquisti di azioni e i conferimenti di capitale.

Come detto, l'obiettivo deve essere conseguito in termini di sola competenza (accertamenti – impegni), mentre non sono più previsti vincoli cogenti di cassa.

### 1.3 Adempimenti informativi

Gli enti soggetti alla disciplina del pareggio sono chiamati agli stessi adempimenti già previsti dal Patto, ossia:

- a) obbligo di allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo;
- b) monitoraggio periodico;
- c) certificazione finale.

Per quanto concerne il prospetto, per il triennio 2017-2019 il relativo modello è stato approvato dalla Commissione Arconet nella seduta del 23 novembre 2016.

Il medesimo prospetto deve essere allegato anche:

- a) alle variazioni di competenza consiliare;
- b) alle deliberazioni di giunta di riaccertamento ordinario (articolo 175, comma 5-bis, lettera e, del Testo unico di cui al [Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#));
- c) alle determinazioni dei responsabili riguardanti il fondo pluriennale vincolato generato da indebitamento (articolo 175, comma 5-quater, lettera b, del [Tuel](#));
- d) alle variazioni dei responsabili relative a operazioni di indebitamento e contributi a rendicontazione (articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis, del [Tuel](#)).

Per quanto concerne il monitoraggio e la certificazione, è sostanzialmente confermata la disciplina già prevista negli anni passati. Invero, non è prevista la tempistica per il monitoraggio (nel 2016 ha visto tre scadenze, dopo il primo semestre, a cadenza trimestrale il secondo semestre), rimessa ad un successivo decreto ministeriale che approverà il relativo modello e quello relativo alla certificazione.

Riguardo a quest'ultima, si conferma il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo per l'invio, a pena di applicazione delle medesime sanzioni previste in caso di mancato rispetto dell'obiettivo. La certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

I revisori (*rectius*, il presidente nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico), sono tenuti, a pena di decadenza, ad inviare la certificazione in qualità di commissari ad acta entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del rendiconto. La certificazione del commissario ad acta:

- se positiva determina l'applicazione delle sanzioni relative al divieto di effettuare assunzioni di personale e dell'obbligo di rideterminare le indennità degli amministratori;
- se negativa provoca l'applicazione di tutte le sanzioni previste in caso di inadempimento.

L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

### 1.4 Sanzioni

Il comma 475 della [Legge di bilancio 2017](#) ha ridisegnato il sistema sanzionatorio, prevedendo innanzitutto la spalmatura del taglio che colpisce le amministrazioni che sfiorano: anziché essere caricato tutto sull'anno successivo alla violazione o del suo accertamento, verrà rateizzato su tre anni a quote costanti. Per cui, ad esempio, un ente che nel 2017 realizzerà un disavanzo di 60mila euro, pagherà 20mila euro l'anno nel 2018, 2019 e 2020.

Rimangono, invece, annuali le altre sanzioni, consistenti nel tetto agli impegni di spesa corrente (che si abbassa, perché gli enti inadempienti non potranno superare l'importo dell'anno precedente ridotto dell'1%), nel divieto di indebitarsi per finanziare le spese di investimento, nel blocco delle assunzioni e nella decurtazione delle indennità del Sindaco/Presidente e dei componenti della Giunta (che viene attualizzata all'importo percepito nell'anno della violazione, mentre fino al 2016 si faceva riferimento all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014).

La seconda novità riguarda la previsione del comma 476, che introduce delle "attenuanti" a favore degli enti che realizzano uno sfioramento contenuto: qualora il mancato conseguimento del saldo risulti inferiore

al 3% degli accertamenti di entrate finali realizzati nell'anno della violazione, il tetto agli impegni correnti è calcolato senza la decurtazione dell'1%, il blocco delle assunzioni si applicherà solo a quelle a tempo indeterminato (e non alle assunzioni flessibili) e la sanzione a carico degli amministratori scende al 10%.

La Corte dei conti può accertare che il rispetto del pareggio è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione delle regole contabili, o altre forme elusive: in tal caso, le sanzioni scattano dall'anno successivo a quello dell'accertamento e possono essere comminate penalizzazioni pecuniarie aggiuntive agli amministratori (fino a 10 volte l'indennità di carica) e anche ai tecnici responsabili (fino a 3 mensilità di stipendio).

Il comma 479 ha reintrodotto gli incentivi, in ossequio alla [Legge n. 243/2012](#), che saranno di due tipi:

- 1) una premialità monetaria finanziata coi proventi delle sanzioni applicate a quelli inadempimenti nell'anno precedente, che andrà agli enti in regola col saldo di competenza e che abbiano conseguito un saldo finale di cassa non negativo;
- 2) un alleggerimento dei vincoli alla spesa di personale per gli enti che non lasceranno spazi finanziari inutilizzati in misura superiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali. In tal caso, per i comuni il tetto al turn-over verrà triplicato (passando dal 25% al 75%), a condizione che l'ente abbia registrato nell'anno precedente un rapporto dipendenti/popolazione inferiore a quello previsto per gli enti deficitari o dissestati, mentre per le città metropolitane viene innalzato del 10% il tetto alla spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del [D.L. n. 78/2010](#).

## **2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente**

### **2.1 L'obiettivo da conseguire**

Come detto, l'obiettivo annuale deve essere realizzato in termini di saldo fra entrate e spese finali in termini di competenza.

Tale saldo, inteso come differenza fra accertamenti relativi ai primi cinque titoli dell'entrata e impegni relativi ai primi tre titoli della spesa, deve risultare sia in sede di previsione che in sede di rendiconto pari a 0.

Fra le entrate rilevanti ai fini del pareggio è inclusa la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in entrata non derivante da debito. Simmetricamente fra le spese rilevanti ai fini del saldo va conteggiata anche la quota di fondo pluriennale vincolato prevista in spesa non derivante da debito.

Al contrario, il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sia in parte corrente che eventualmente in conto capitale deve essere scorporato dalle spese rilevanti. Siccome, ovviamente, i relativi accertamenti devono essere conteggiati in entrata, tale disciplina determina un avanzo strutturale pari all'importo del fondo stanziato a bilancio, che va a sommarsi all'eventuale surplus derivante dall'esclusione delle spese di rimborso delle quote capitali dei prestiti.

Non devono essere conteggiati neppure gli importi accantonati a fondi spese e rischi futuri destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

La tabella seguente riporta in modo aggregato gli importi inseriti in bilancio.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	212.684,36	- €	- €
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	539.933,79	281.714,72 €	- €
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	-	- €	- €
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+ )	<b>752.618,15</b>	<b>281.714,72 €</b>	<b>- €</b>
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+ )	<b>5.407.559,00 €</b>	<b>5.407.559,00 €</b>	<b>5.307.559,00 €</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+ )	<b>614.288,00 €</b>	<b>589.288,00 €</b>	<b>589.288,00 €</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+ )	<b>480.734,00 €</b>	<b>470.734,00 €</b>	<b>470.734,00 €</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+ )	<b>581.137,61 €</b>	<b>7.023.000,00 €</b>	<b>17.106.660,00 €</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+ )	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+ )	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+ )	6.337.500,36€	5.966.768,00 €	5.867.581,00 €
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	- €	- €	- €
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	200.100,00€	242.900,00 €	286.200,00 €
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	100.000,00	100.000,00 €	100.000,00 €
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	2.390,00	2.390,00	2.390,00 €
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>6.035.010,36 €</b>	<b>5.621.478,00 €</b>	<b>5.478.991,00 €</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+ )	1.323.860,28	7.704.752,43 €	17.106.660,00 €
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+ )	281.714,72	- €	- €
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	- €	- €	- €
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	- €	- €	- €
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>1.605.575,00 €</b>	<b>7.704.752,43 €</b>	<b>17.106.660,00 €</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+ )	- €	- €	- €

L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	- €	- €	- €
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI<sup>(1)</sup></b>	(-)	<b>31.000,00 €</b>	- €	- €
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b>		<b>164.751,40 €</b>	<b>446.065,29 €</b>	<b>888.590,00 €</b>

(\*) Per il bilancio di previsione 2017-2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

- (1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.
- (2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).
- (3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.
- (4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della [legge n. 243 del 2012](#) se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Il saldo finale 164.751,40 risulta in linea con l'obiettivo

### 3. Conclusioni

In conclusione, ed alla luce di quanto riportato nella presente relazione, tenuto conto del parere dei revisori del conto, si può dedurre che le previsioni di bilancio:

- rispettano  
 non rispettano gli obiettivi del pareggio per le ragioni di seguito riportate.

Sarà compito del settore finanziario definire con successivo provvedimento i budget di cassa e di competenza per i singoli dirigenti al fine di meglio monitorare, in corso d'anno, l'andamento della gestione.